

Nozze civili o religiose?



A CURA DI CARLO RIMINI
PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO PRIVATO
ALL'UNIVERSITÀ DI MILANO

Io e il mio fidanzato stiamo per sposarci. Siamo cattolici ma, a dire la verità, non praticanti. Vorremmo comunque sposarci in chiesa. Quale è la differenza fra il matrimonio religioso e il matrimonio civile?

Per il diritto canonico il matrimonio è un sacramento, per il codice civile invece è una semplice manifestazione di volontà. Sono quindi due vincoli molto diversi che hanno un punto di incontro: lo Stato italiano, quando ha sottoscritto il Concordato, si è impegnato ad attribuire efficacia civile al matrimonio religioso. Per la legge, dunque, gli effetti del matrimonio religioso trascritto nei registri dello stato civile sono identici a quelli del matrimonio civile.

Penso allora che farò contenta mia madre che ci tiene tanto alla cerimonia tradizionale in chiesa, con l'abito bianco. Poi ci sono le vecchie zie, non si sono mai sposate ma non sopporterebbero che mi sposassi in municipio...

Le sue motivazioni sono apprezzabili, ma penso che il suo parroco obietterebbe che non è l'atteggiamento più giusto per accostarsi al sacramento indissolubile del matrimonio.

A proposito, il divorzio è possibile anche per il matrimonio concordatario?

Sì, alle stesse condizioni a cui è possibile divorziare per i coniugi che hanno celebrato un matrimonio civile. È diverso solo il nome: non si parla di divorzio ma di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Questa scelta terminologica è stata fatta per sottolineare che, nel matrimonio religioso, il divorzio fa cessare solo gli effetti per la legge civile, mentre il matrimonio resta efficace per l'ordinamento canonico.

Ci sono altre cose che dobbiamo sapere prima di scegliere?

Sì, una molto importante. Gli effetti del matrimonio religioso sono uguali a quelli del matrimonio civile, ma le condizioni in presenza delle quali il vincolo può essere annullato sono molto diverse. Il matrimonio civile può essere annullato solo in casi particolari che si verificano raramente. Al contrario, i presupposti per l'annullamento del matrimonio canonico sono molto più rilevanti e dipendono proprio dal fatto che si tratta di un sacramento. Così, ad esempio, il matrimonio religioso può essere annullato da un tribunale ecclesiastico se uno dei coniugi non è intimamente convinto che il matrimonio sia un vincolo indissolubile. La stessa cosa accade se uno dei coniugi non desidera avere figli o si riserva di non essere fedele. Tutto ciò è invece irrilevante nel matrimonio civile.

Immagino che, come il divorzio non ha effetto per la Chiesa, anche l'annullamento pronunciato dal tribunale ecclesiastico sia irrilevante per lo Stato. È vero?

No, qui lei si sbaglia. Infatti, sempre per effetto del Concordato, lo Stato può attribuire efficacia civile alle sentenze dei tribunali ecclesiastici. Dunque, se il matrimonio cattolico viene annullato da un tribunale ecclesiastico, anche per fatti che sarebbero irrilevanti per un giudice civile, alla sentenza canonica può essere at-

tribuita efficacia nell'ordinamento italiano, con la conseguenza che il matrimonio non produrrà più alcun effetto non solo per la Chiesa, ma anche per lo Stato. Ciò accade nei casi di «riserva mentale», cioè quando uno dei coniugi non condivide completamente gli effetti del matrimonio, inteso come sacramento: il matrimonio può essere annullato dal tribunale ecclesiastico e, se l'altro coniuge era a conoscenza di questi dubbi, il giudice civile, attribuendo efficacia alla sentenza ecclesiastica, priva il matrimonio di qualsiasi effetto anche per lo Stato.

Non sono sicura di aver capito. Può farmi un esempio?

Le ricordo un caso che ha suscitato stupore e meraviglia qualche tempo fa. Una signora aveva sposato in chiesa un uomo che non le era mai stato fedele prima del matrimonio, e l'aveva tradita anche dopo le nozze. Lei, dopo qualche anno, ha chiesto la separazione stanca del comportamento del marito. Lui allora ha chiesto l'annullamento del matrimonio al tribunale ecclesiastico portando come argomento la propria infedeltà come stile di vita e quindi la non condivisio-

ne da parte sua di un elemento fondamentale del sacramento matrimoniale. Il tribunale ecclesiastico ha annullato il matrimonio e il giudice statale ha attribuito efficacia civile alla sentenza perché lei... non poteva non sapere. Poiché matrimonio nullo non produce effetti, alla moglie è stato negato il diritto a ricevere un assegno di mantenimento. Forse in quel caso era meglio deludere la mamma e le vecchie zie e celebrare il matrimonio in municipio.